



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER DI FINANZA
UFFICIO IV

Roma, **15 LUG. 2008**

Prot. N. **0080572**
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati: 2

Al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione generale per la politica
finanziaria e per il bilancio
Viale Trastevere, 76/A
00153 ROMA

e, p.c. Alle Ragionerie Territoriali dello
Stato
Loro Sedi

OGGETTO: Contrattazione integrativa d'Istituto – Personale ATA.

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo ha chiesto il parere dello scrivente in merito ad una clausola inserita in un contratto integrativo sul quale un rappresentante sindacale ha sollevato problemi di legittimità, evidenziati in una nota indirizzata alla predetta Ragioneria Territoriale e che ad ogni buon fine si allega in copia unitamente al contratto integrativo di cui trattasi.

L'art. 15 del predetto contratto integrativo ha previsto nell'ambito dell'organizzazione del personale ATA, che "in caso di assenza per malattia di un collega, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di n. 1 ora di recupero".

Al riguardo, il citato rappresentante sindacale ha osservato, in sostanza, che la formulazione della norma contrattuale può generare l'equivoco che le due modalità di prestazioni aggiuntive (prestazioni oltre l'orario d'obbligo ed intensificazione delle prestazioni lavorative in orario ordinario di lavoro) possano determinare i medesimi effetti ai fini della concessione di recuperi orari o riposi compensativi.

In proposito occorre preliminarmente osservare che il CCNL del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, all'art. 88, comma 2, lett. e), ha confermato che le prestazioni aggiuntive del personale ATA, consistono in prestazioni di lavoro oltre l'orario d'obbligo, ovvero nell'intensificazione di prestazioni lavorative. Per tali attività spetta un compenso (a carico del fondo d'istituto) nelle misure stabilite dalla tabella 6 allegata al CCNL medesimo.

Ciò premesso, si condivide l'osservazione formulata dal citato rappresentante sindacale sull'articolo del contratto integrativo, in quanto la eventuale fruizione di riposi compensativi o di ore di recupero, in alternativa alla retribuzione, può essere concessa al dipendente soltanto a fronte di prestazioni rese oltre l'orario d'obbligo.

L'intensificazione dell'attività lavorativa svolta durante l'orario d'obbligo contrattuale, ancorché commisurata ad un parametro orario ai fini della determinazione del compenso da corrispondere, non può dar luogo a recuperi o a riposi compensativi.

Lo stesso CCNL/2007 stabilisce, all'art. 54, comma 4, che solo le prestazioni eccedenti l'orario ordinario giornaliero possono, su richiesta del dipendente ed in luogo della retribuzione, essere recuperate in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo.

Il contenuto dell'art. 15 del richiamato contratto integrativo - che trova conferma anche nei successivi artt. 19 e 20 - di fatto equipara l'intensificazione dell'attività svolta nell'orario contrattuale di lavoro alle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, ponendosi in contrasto con la disposizione del CCNL (art. 54) e dando luogo, peraltro, a delicati profili di responsabilità erariale.

Nella considerazione dell'interesse generale che riveste la problematica in esame, si resta in attesa di conoscere il parere di codesta Amministrazione vigilante al riguardo, rimettendo alle valutazioni di codesto Ministero medesimo l'opportunità di diramare istruzioni alle Istituzioni scolastiche, ai fini della corretta applicazione dell'art.88, comma 2, lett. e), del citato CCNL/2007, per l'aspetto qui trattato.

Le Ragionerie Territoriali dello Stato, cui la presente è altresì indirizzata, vorranno portare a conoscenza dei revisori rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli ambiti territoriali scolastici di propria competenza l'orientamento dello scrivente sulla questione.



Il Ragioniere Generale dello Stato

